

REGOLAMENTO COLLEGIO DOCENTI DELL'IIS "SANTONI" - PISA

approvato dal Collegio Docenti il 10-05-2011

COLLEGIO DOCENTI

COMPOSIZIONE

Art. 1 - Il Collegio dei Docenti è formato dal Dirigente Scolastico che lo presiede e dal personale insegnante in servizio nell'istituto.

Le riunioni si svolgono in orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di lezione.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti collaboratori.

Art. 2 Oltre al Dirigente Scolastico, la sola componente docente partecipa alle riunioni del Collegio dei Docenti; e' facoltà del Collegio ammettere altre persone ma esclusivamente su motivata proposta di uno dei suoi membri e previa deliberazione collegiale adottata da almeno la metà più uno dei votanti

FUNZIONI

Art.3

Il Collegio dei Docenti attua la primaria funzione didattica-formativa.

Ogni suo atto è il risultato di un attento, responsabile e condiviso lavoro collegiale che ha l'obiettivo di predisporre una programmazione calibrata sulle esigenze formative degli studenti e alla verifica degli effettivi risultati raggiunti.

Durante ogni seduta è richiesto che ciascun componente tenga un comportamento idoneo a consentire a tutti l'attiva partecipazione ai lavori.

Il Collegio dei Docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa, e dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: e nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun insegnante:

1. Elabora ed approva il Piano dell'Offerta Formativa, secondo i criteri definiti dall'Art. 3 del DPR 275/99 e secondo le indicazioni del Consiglio d'Istituto che lo adotterà in via definitiva;
2. elegge le Funzioni Strumentali, all'inizio dell'anno scolastico, per il supporto al (POF) e valuta al termine dell'anno le relazioni presentate dai Docenti Referenti di Progetto.
3. delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

4. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
5. delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno in due o tre periodi;
6. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, individuando, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
7. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle possibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
8. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità della normativa vigente;
9. promuove l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti dell'istituto sia progettando iniziative specifiche che aderendo a proposte di altre scuole, reti di scuole, Università o enti di ricerca o agenzie formative accreditate presso il MIUR;
10. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato di per la valutazione del servizio del personale docente;
11. programma e attua le iniziative per il sostegno degli studenti diversamente abili e per quelli con disturbi di apprendimento;
12. programma e attua le iniziative per il sostegno degli studenti allogliotti;
13. programma e attua le iniziative per il recupero degli apprendimenti degli studenti sia durante l'anno scolastico che in caso di sospensione della valutazione finale;
14. esprime al Dirigente Scolastico parere, per gli aspetti didattici, riguardo alle iniziative di educazione della salute e di prevenzione del disagio giovanile;

CONVOCAZIONE

Art. 4.

- a. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario previsto dal Piano Annuale delle Attività.
- b. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o su decisione del Dirigente nel caso in cui ne ravvisi le necessità.
- c. La convocazione è data con almeno 5 giorni di preavviso mediante circolare.
- d. La circolare deve contenere la data, l'ora, il luogo, l'O.d.g. della discussione e la durata presunta della riunione.
- e. In caso di sopravvenuti urgenti problemi, l'O.d.g. può essere integrato dal DS con comunicazione scritta fino a tre giorni prima della data di convocazione.
- f. L'O.d.g. è modificato su richiesta sottoscritta da almeno il 20% dei docenti 3 giorni prima della riunione.
- g. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a 3 giorni e l'urgenza deve essere motivata nell'atto di convocazione.
- h. Ad inizio di seduta, il Collegio ha la facoltà, su motivata proposta di uno dei suoi membri, di integrare l'O.d.g. con ulteriori argomenti sui quali tuttavia non è ammessa votazione nel corso della seduta stessa.
- i. Ad inizio di seduta, qualsiasi membro del CD ha facoltà di richiedere la modifica della successione dei punti all'O.d.g.; la richiesta è messa ai voti.
- j. Ad inizio di seduta, qualsiasi membro del CD ha facoltà di
- k. richiedere il rinvio della discussione di uno dei punti all'O.d.g.; la richiesta è messa ai voti.
- l. Il Collegio, ove ne ravvisi l'opportunità, delibera l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. per la seduta successiva.
- m. Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza rende disponibile il materiale relativo agli argomenti dell'O.d.G. pubblicandolo sul sito ufficiale della scuola.

- n. Nella prima seduta il CD designa 2 scrutatori con incarico annuale e 2 sostituti in caso di assenza dei medesimi.

Art. 5

- a. La durata del CD è tale da consentire la serena discussione di tutti i punti previsti all'OdG.
- b. È previsto l'aggiornamento del CD nel caso in cui uno o più punti non siano stati trattati o esauriti completamente oppure per cause di forza maggiore.
- c. Il CD aggiornato ha come OdG i punti non esauriti o non trattati al momento della sospensione.
- d. La data della convocazione dell'aggiornamento è stabilita dall'assemblea al momento della sospensione comunque comunicata mediante circolare il giorno successivo all'aggiornamento.
- o. La nuova convocazione segue la procedura prevista in caso d'urgenza.
- p. Nel caso in cui se ne ravvisi l'opportunità, l'OdG del Collegio aggiornato è integrato secondo le procedure previste nel presente regolamento.

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

Art. 6.

- a. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
- b. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
- c. Le sedute del Collegio sono, prioritarie sulle altre attività: su quelle ordinarie o su quelle previste dal Piano annuale delle attività eccetto lezioni o scrutini in altre scuole per i docenti su cattedra orario esterno coincidenti con l'orario del Collegio.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

Art. 7.

Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- a. apre e chiude la seduta
- b. dà la parola e modera la discussione
- c. cura l'ordinato svolgersi dei lavori
- d. stabilisce la sequenza delle votazioni;
- e. predispone il programma per l'attuazione del POF
- f. realizza il programma nell'esercizio dei compiti e delle sue funzioni attuando le delibere
- g. comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza

Un Collaboratore sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.

Art. 8

- a. Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne dà lettura.
- b. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.

Art.9

Entro il decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

LAVORI DELLE SEDUTE

Art. 10

- a. I lavori del Collegio iniziano all'ora e nel luogo previsto dalla convocazione e si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente.
- b. Il segretario legge il verbale della seduta precedente: chi è intervenuto nella seduta precedente ha diritto a chiedere chiarimenti sulla verbalizzazione dei propri interventi e le eventuali richieste di rettifica o integrazione sono acquisite agli atti.
- c. Non è concessa parola sui verbali se non nel caso precedentemente descritto.
- d. I verbali sono approvati per alzata di mano e qualunque membro del CD ha diritto alla verbalizzazione della propria espressione di voto.
- e. Con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.

Art. 11

- a. Il Presidente mette in discussione i punti, e solo quelli, all'OdG nell'ordine in cui compaiono nella convocazione salvo le eccezioni previste.
- b. Per ogni punto all'OdG il presidente stabilisce la durata massima di ogni intervento per garantire la partecipazione più ampia e per rendere possibile l'esaurimento dei punti all'OdG.
- c. Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi fissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
- d. Sugli argomenti all'O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.
- e. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.
- f. Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
- g. Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'Ordine del giorno.
- h. Il Presidente ha diritto di replica agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga al presente regolamento, fatto salvo il suo normale diritto d'intervento sui punti all'OdG
- i. Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto.

Art. 12

- a. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quel punto e dà inizio alle operazioni di voto.
- b. Ogni membro del collegio ha diritto a fare dichiarazione di voto che, su sua richiesta, è riportata a verbale.

LE VOTAZIONI

Art. 13

- a. Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
- b. Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

Art. 14

- a. Se il Presidente ravvisa palese illegittimità accertata o da accertare nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e fa mettere a verbale detta dichiarazione.
- b. Di norma, le votazioni avvengono per voto palese.
- c. Ogni membro dell'assemblea ha diritto alla verbalizzazione della propria espressione di voto.
- d. Se, su proposta di un componente, l'assemblea ritiene opportuno che risultino a verbale le espressioni di voto di ogni singolo, si vota per appello nominale previa approvazione del CD.

Art. 15

- a. Lo scrutinio segreto, su apposita scheda, è richiesto nel caso dell'elezione delle Funzioni strumentali al POF e nel caso di elezione di rappresentanti del Collegio in organi esterni.
- b. Il numero massimo di preferenze esprimibili sono:
 1. una se le persone da eleggere sono al massimo due
 2. due se sono fino a sei
 3. un terzo del totale se sono più di sei.

Art. 16

- a. Qualora esista il fondato dubbio sul numero dei partecipanti alla votazione, il presidente, eventualmente su richiesta di un componente l'assemblea, procede alla verifica del numero legale.
- b. In assenza di questo, il presidente sospende la seduta e procede a nuova verifica entro 10 minuti. Se il numero legale non è ancora presente, la seduta è aggiornata.

Art 17

- a. Il presidente chiede di esprimere prima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione. Non è consentita l'astensione sugli atti dovuti.
- b. Il conteggio dei voti è effettuato dagli scrutatori.

Art 18

Una proposta di delibera è approvata:

- a. nel caso di votazione palese, se riceve la maggioranza dei voti validamente espressi cioè non considerando le astensioni;
- b. nel caso di votazione a scrutinio segreto, se riceve la maggioranza dei voti validamente espressi cioè non considerando schede nulle e bianche.
- c. nel caso di mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti (adozione di sperimentazioni, apertura di nuovi indirizzi, fusione/accorpamento con altri istituti, progetti di flessibilità che modificano il quadro orario, separazione di indirizzi di studio dall'istituto), si procede per appello nominale e il quorum deliberativo è raggiunto se 50% +1 dei presenti esprime voto favorevole;
- d. nel caso di votazioni su due mozioni contrapposte, è approvata quella che riceve il maggior numero di voti favorevoli;
- e. nel caso di più di due mozioni contrapposte, si mettono tutte in votazione e le due più votate sono poi poste in ballottaggio a meno che nella prima votazione una delle mozioni abbia raccolto il 50%+1 dei voti favorevoli;
- f. in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- g. Il voto degli astenuti è mai preso in considerazione ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 19

Nel caso siano stati presentati emendamenti e/o integrazioni alle proposte, singole o in contrapposizione, si procede prima alla votazione sugli emendamenti/integrazioni su ogni singola proposta e successivamente si passa alla votazione di ogni proposta nella sua globalità.

Art. 20

Conclusa la votazione, il Presidente, sentiti gli scrutatori, proclama i risultati della stessa.

Art. 21

Se, su segnalazione degli scrutatori o di un qualsiasi componente del CD, il Presidente accerta delle irregolarità nella votazione, l'esito del voto è annullato e la votazione ripetuta immediatamente.

Accertamento delle irregolarità, annullamento della votazione e ripetizione della stessa sono messe a verbale.

Art. 22

Fatto salvo il principio della libertà d'insegnamento, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI

Art. 23

Le aree delle funzioni strumentali sono individuate ad ogni inizio anno sulla base delle specifiche esigenze e tenendo conto delle esperienze maturate negli anni precedenti.

Art. 24

Ogni anno scolastico il CD delibera quali articolazioni adottare per il proprio lavoro al fine del raggiungimento di obiettivi specifici e della realizzazione del POF.

Tra queste si considerano i Dipartimenti, le Commissioni di lavoro, le Aree disciplinari, i gruppi di studio, i settori d'indirizzo e le funzioni strumentali e le commissioni ad esse legate.

Ognuna delle articolazioni strumentali del CD, se non afferisce direttamente ad un FS, individua un proprio referente.

Art.25

Ogni anno scolastico il CD delibera in merito alla costituzione del Comitato didattico-scientifico aperto al contributo di soggetti esterni alla scuola al fine di realizzare il necessario raccordo con la realtà territoriale.

Art.26

Le Funzioni Strumentali insieme al Dirigente Scolastico, ai collaboratori, ai referenti delle articolazioni del CD costituiscono una Commissione di Coordinamento per:

- a. predisporre il progetto POF per l'anno successivo,

- b. favorire la gestione unitaria di tutte le attività previste dal POF,
- c. assicurare la maggior qualità possibile ai processi formativi,
- d. attuare una valutazione dell'efficacia del POF,
- e. sovrintendere alla informazione, al sito web e a tutto ciò che riguarda l'immagine pubblica dell'Istituto,
- f. curare i rapporti con gli altri istituti, con l'Università, gli EELL, le aziende e le realtà culturali, scientifiche e professionali del territorio.

Art.27

Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento.

Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza di metà più uno dei votanti.